

ENAMA

ENTE NAZIONALE PER LA
MECCANIZZAZIONE AGRICOLA

Sintesi delle norme di CIRCOLAZIONE STRADALE riguardanti le macchine agricole



In collaborazione con la Polizia Stradale



Polizia di Stato

Roma, Dicembre 2011

Sintesi delle norme di **CIRCOLAZIONE STRADALE** riguardanti le macchine agricole

In collaborazione con la Polizia Stradale



Polizia di Stato

Roma, Dicembre 2011

La presente pubblicazione è stata approvata dai Soci dell'ENAMA:

<i>ASSOCAP</i>	<i>(Associazione Nazionale dei Consorzi Agrari)</i>
<i>CIA</i>	<i>(Confederazione Italiana Agricoltori)</i>
<i>COLDIRETTI</i>	<i>(Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti)</i>
<i>CONFAGRICOLTURA</i>	<i>(Confederazione Generale Agricoltura)</i>
<i>UNACMA</i>	<i>(Unione Nazionale Rivenditori Macchine Agricole)</i>
<i>UNACOMA</i>	<i>(Unione Nazionale Costruttori Macchine Agricole)</i>
<i>UNIMA</i>	<i>(Unione Nazionale Imprese Meccanizzazione Agricola)</i>

nonché dai Membri del Consiglio Direttivo dell'ENAMA nel quale sono rappresentati anche:

<i>MIPAAF</i>	<i>(Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali)</i>
<i>Regioni e Province Autonome</i>	
<i>CRA-ING</i>	<i>(Consiglio per la Ricerca in Agricoltura – Unità per l'Ingegneria Agraria)</i>

**Con il contributo del
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali**

1^a edizione: Novembre 2002

2^a edizione: Dicembre 2011

Finito di stampare nel mese di Dicembre 2011 da:

Grafiche Trusiani srl

Via Paterno, 29/f - 00010 Villa Adriana - Tivoli (Rm)

Tel. 0774.530340 - Fax 0774.554300 - E-mail: tipigraf@libero.it

PREMESSA

L'Enama ha tra le sue finalità statutarie la divulgazione del corretto uso delle macchine agricole e la circolazione stradale costituisce una parte importante per gli operatori agricoli ed agro meccanici.

Il Codice della Strada prevede precise disposizioni per le macchine agricole e, al fine di evitare errate interpretazioni delle normative, è stato redatto il presente volume che è un aggiornamento della precedente edizione del 2002.

Il volume è stato aggiornato con l'importante collaborazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Servizio Polizia Stradale che dispone della indispensabile esperienza sul territorio da parte degli organi di controllo oltre che delle conoscenze normative.

La prima edizione del 2002 aveva già fornito un utile strumento agli operatori per rispettare le normative di circolazione stradale e le numerose richieste che hanno dato luogo ad una ristampa del volume hanno confermato l'utilità dei contenuti.

Con la presente edizione si è voluto andare oltre fornendo anche agli organi di controllo un utile strumento per meglio interpretare le normative delle macchine agricole che, si ricorda, non sono state progettate per la circolazione su strada ma per il lavoro nelle aziende agricole e si spostano su strada per necessità dovendo trasferirsi tra i diversi luoghi di lavoro.

L'Enama con la sua ampia base associativa costituita dall'industria, dal mondo del commercio e degli utilizzatori delle macchine agricole, potrà assicurare la più ampia divulgazione del volume anche attraverso il proprio sito internet per raggiungere capillarmente tutte le realtà sul territorio nazionale e contribuire ad una circolazione più sicura e rispettosa delle normative esistenti.

Un rinnovato ringraziamento a Donato Rotundo ed Alberto Tellini che avevano curato la prima edizione del volume ed un particolare ringraziamento a Roberto Sgalla e a Maria Luisa Pellizzari come Direttori della Polizia Stradale succedutisi nel tempo che hanno intuito la necessità dell'aggiornamento, al Vice Questore Agg. Giandomenico Protospataro e al Sostituto Commissario Giuseppe Franco del Servizio Polizia Stradale che hanno contribuito con le loro conoscenze tecniche e giuridiche alla realizzazione del prezioso strumento, ad Aldo Mastelloni consulente Enama e a Carlo Carnevali che ha coordinato i lavori.

IL DIRETTORE

Sandro Liberatori

IL PRESIDENTE

Massimo Goldoni

SOMMARIO

Pagina

Classificazione e destinazione d'uso

7

Adempimenti amministrativi

Immatricolazione, carta di circolazione e certificato di idoneità tecnica alla circolazione delle macchine agricole (art. 110 CdS)

15

Targhe delle macchine agricole (art. 113 CdS)

19

Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione della targa (art. 102 CdS)

20

Circolazione delle trattrici agricole equipaggiate con attrezzature di tipo portato o semiportato

21

Modifiche dei requisiti di idoneità delle macchine agricole in circolazione e aggiornamento del documento di circolazione (art. 112 CdS)

22

Circolazione delle macchine agricole eccezionali (art. 104 CdS)

23

Limitazioni alla circolazione nei giorni festivi ed in altri periodi dell'anno (art. 6 CdS)

25

Revisione delle macchine agricole in circolazione (art. 111 CdS)

26

Requisiti per la guida delle macchine agricole (artt. 115 e 124 CdS)

27

Assicurazione (artt. 193 e 237 CdS)

28

Norme costruttive e dispositivi di equipaggiamento

Dispositivi di equipaggiamento (art. 106 CdS)

33

Velocità (art. 57 CdS)

34

Ganci ed occhioni per il traino (art. 106 CdS; artt. 284 e 285 Reg.)

35

Dispositivi di protezione in caso di capovolgimento delle trattrici agricole (art. 106 CdS; art. 271 Reg.)

36

Modalità di circolazione

Limiti di sagoma (art. 104 CdS)

39

Limiti di massa (art. 104 CdS)

40

Traino di macchine agricole (art. 105 CdS)

41

Massa rimorchiabile e rapporto di rimorchiabilità (art. 275 Reg.)

42

Macchine agricole equipaggiate con attrezzature portate o semiportate (art. 104 CdS; artt. 265 e 266 Reg.)

43

Segnalazione delle macchine agricole eccezionali (artt. 265 e 266 Reg.)

50

Pneumatici (art. 106 CdS)

51

Norme di comportamento

Velocità (art. 141 CdS; 342 Reg.)

55

Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione (art. 153 CdS)

55

Trasporto di persone (art. 57 CdS; artt. 208 e 209 Reg.)

56

Trasporto di carichi (art. 164 CdS)

57

Trasporto merci pericolose (art. 168 CdS)

58

Accertamento delle violazioni ed eventuale opposizione

Contestazione e verbalizzazione delle violazioni (art. 200 CdS)

61

Pagamento in misura ridotta (art. 202 CdS)

62

Ricorso al prefetto (art. 203 CdS)

63

Ricorso al giudice di pace (art. 204-bis CdS)

63

Glossario

64

***Classificazione
e
destinazione d'uso***

Classificazione e destinazione d'uso (art. 57 CdS, artt. 206 e 207 Reg.)

Le macchine agricole, a ruote o a cingoli, sono destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali e possono:

- circolare su strada per il proprio trasferimento;
- trasportare per conto delle aziende agricole e forestali prodotti agricoli e sostanze di uso agrario;
- trasportare addetti alle lavorazioni;
- portare attrezzature destinate alla esecuzione di dette attività;
- essere usate nelle operazioni di manutenzione e tutela del territorio.

Si distinguono in:

Semoventi

Trattrici agricole (senza o con piano di carico)



Macchine ad almeno due assi utilizzate per

- tirare e spingere attrezzature;
- portare prodotti agricoli e sostanze di uso agrario;
- azionare determinati strumenti;
- essere equipaggiate con attrezzature portate e semiportate che sono considerate parte integrante della trattrice.



Possono essere allestite con piano di carico, anche amovibile, nel rispetto delle prescrizioni seguenti:

a) quando la carreggiata minima di uno degli assi è inferiore o uguale a 1,35 m:

- a1) le dimensioni del piano di carico non possono superare, in lunghezza, 3,4 volte la carreggiata minima e, in larghezza, 1,60 m;
- a2) la lunghezza del veicolo non può superare 6,00 m;
- a3) la massa a pieno carico della trattrice non può superare 3,5 t;

b) quando la carreggiata minima di uno degli assi è superiore a 1,35 m, la lunghezza del piano di carico non può superare 1,4 volte la carreggiata massima ammissibile per la circolazione; la larghezza massima di detto piano non deve superare quella massima ammessa per la circolazione stradale della trattrice agricola priva di attrezzi.

Macchine agricole operatrici a due o più assi



Macchine munite o predisposte per l'applicazione di speciali apparecchiature per l'esecuzione di operazioni agricole, per esempio mietitrebbiatrici, raccoglipomodoro, raccoglietole, etc.

Classificazione e destinazione d'uso

Macchine agricole operatrici ad un asse



Macchine guidabili da conducente a terra, che possono essere equipaggiate con carrello separabile destinato esclusivamente al trasporto del conducente (motocoltivatori, motozappatrici, motofalciatrici).

Trainate

Macchine agricole operatrici



Macchine per l'esecuzione di operazioni agricole e per il trasporto di attrezzature e di accessori funzionali per le lavorazioni meccanico-agrarie, trainabili dalle macchine agricole semoventi ad eccezione di quelle ad un asse.

Rimorchi agricoli



Veicoli destinati al carico e trainabili dalle trattrici agricole; possono eventualmente essere muniti di apparecchiature per lavorazioni agricole; qualora la massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 1,5 t, sono considerati parte integrante della trattrice traente.

Attrezzature portate e semiportate

Le attrezzature delle macchine agricole sono apparecchiature utilizzate per l'effettuazione delle attività agricole e forestali. Sono applicate agli appositi attacchi montati sulla macchina agricola, normalmente a quello a tre punti.

Attrezzature portate



La massa dell'attrezzatura grava integralmente sulla macchina cui è applicata.

Attrezzature semiportate



La massa dell'attrezzatura viene parzialmente trasmessa alla strada dalla o dalle ruote equipaggianti l'attrezzatura stessa.

Adempimenti amministrativi

Immatricolazione, carta di circolazione e certificato di idoneità tecnica alla circolazione delle macchine agricole

1 Carta di circolazione e Immatricolazione (art. 110 CdS)

Le seguenti tipologie di macchine:

- Trattori agricole
 - Macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi
 - Rimorchi agricoli di massa complessiva superiore a 1,5 t
 - Rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t, le cui dimensioni non superano i 4,00 m di lunghezza inclusi gli organi di agganciamento e 2,00 di larghezza
- per circolare su strada sono soggette al rilascio della carta di circolazione e immatricolazione

Carta di Circolazione

Contenuto	Ufficio	Sanzioni
• Caratteristiche tecniche del veicolo. • Estremi della targa di immatricolazione. • Generalità del proprietario. • Numero di omologazione del tipo del veicolo. • Numero del telaio.	È rilasciata dall'ufficio competente del Dipartimento per i Trasporti Terrestri (DTT) competente per territorio nella cui circoscrizione si trova l'azienda agricola o forestale alla quale è destinata la macchina agricola ovvero la sede dell'impresa che effettua lavorazioni agromeccaniche o locazione di macchine agricole. Il medesimo ufficio provvede alla immatricolazione.	Chiunque circola su strada con una macchina agricola per la quale non è stata rilasciata la carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 159,00 a € 639,00. Chiunque circola su strada con una macchina agricola non osservando le prescrizioni contenute nella carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80,00 a € 318,00

Immatricolazione

Procedura	Condizioni	Dichiarazione di titolarità	Sanzioni
Immatricolazione	L'ufficio del DTT competente per territorio immatricula la macchina agricola a nome di colui che: • dichiarati di esserne proprietario; • sia in possesso della dichiarazione di titolarità; • sia in possesso della "dichiarazione di conformità" attestante che il veicolo, in tutte le sue parti, è conforme al tipo omologato	Attesta che il richiedente è titolare di azienda agricola o di impresa che effettua lavorazioni meccanico-agrarie o esercita la locazione di macchine agricole. È rilasciata dal competente Assessorato delle Regioni, ovvero delle Province autonome di Trento e Bolzano.	Chiunque circola con una delle macchine agricole in premessa sprovvista di targa è soggetto alla sanzione amministrativa da € 80,00 a € 318,00 e alla sanzione accessoria della confisca del veicolo.
Trasferimento di proprietà, di sede o di residenza	Deve essere comunicato entro trenta giorni al competente ufficio del DTT dal nuovo proprietario o dall'intestatario della carta di circolazione, che deve trasmettere: - la dichiarazione di titolarità; - la carta di circolazione.		Chiunque omette di comunicare il trasferimento di proprietà, di sede o di residenza nel termine stabilito è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 39,00 a € 159,00 e alla sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione

Esempio di carta di circolazione

1 REPUBBLICA ITALIANA DH 0936025 Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI TARGA N° _____ OFFICIO PROVINCIALE DI ROMA VISTE LE NORME DEL VO 29-4-1982 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE SI IMMATRICOLA CON LA SUDETTA TARGA IL VEICOLO (FABBRICAZIONE - NAT. DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2 SULLA BUSTA IN PRESENZA DELLA CIRCOLARE MINISTRIALE) A. _____ RES. _____ 1) PROPRIETARIO _____ RES. _____ CATEGORIA PRATTECE AGRICOLA A 4 KM FABBRICA/TIPO-LANDINI BAFLYED ONOLOGAZ-UM326600RA TELATO _____ ANNO IMMATRICOLAZIONE 00 ROMA 13/04/00 	2 MACCHINA AGRICOLA <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>MOTORE</th> <th>DIMENSIONI</th> <th>MASSE (kg)</th> <th>NORMALI</th> <th>ECCESZIONALI (S)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>tipo PERKINS temperatura 0/ GASOL</td> <td>lunghezza m 3,100 larghezza m 2,485</td> <td>peso totale complessiva con carico max autoripartito da terra</td> <td>5670</td> <td>5710</td> </tr> <tr> <td>cilindrata cm³ 5985 pot. max kW 101,00</td> <td>max A 2 distanza inferiori m 2,505</td> <td></td> <td>6000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pot. max CV</td> <td>NUMERO POSTI max per gancio o collo</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TRASMISSIONE max tipo cambio MEC a sezione max di servizio</td> <td>FRENI</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> PNEUMATICI A=14,9R28 136A8 P=20,8R38 153A8 REGOLAZIONE DB Controllo auto 18 89 reg. max 2200 velocità km/h max Appuntamento prima serie DISPOSITIVI DI SEGNALEZIONE VISIVA E DI ILLUMINAZIONE REGOLAMENTARI	MOTORE	DIMENSIONI	MASSE (kg)	NORMALI	ECCESZIONALI (S)	tipo PERKINS temperatura 0/ GASOL	lunghezza m 3,100 larghezza m 2,485	peso totale complessiva con carico max autoripartito da terra	5670	5710	cilindrata cm³ 5985 pot. max kW 101,00	max A 2 distanza inferiori m 2,505		6000		pot. max CV	NUMERO POSTI max per gancio o collo				TRASMISSIONE max tipo cambio MEC a sezione max di servizio	FRENI			
MOTORE	DIMENSIONI	MASSE (kg)	NORMALI	ECCESZIONALI (S)																						
tipo PERKINS temperatura 0/ GASOL	lunghezza m 3,100 larghezza m 2,485	peso totale complessiva con carico max autoripartito da terra	5670	5710																						
cilindrata cm³ 5985 pot. max kW 101,00	max A 2 distanza inferiori m 2,505		6000																							
pot. max CV	NUMERO POSTI max per gancio o collo																									
TRASMISSIONE max tipo cambio MEC a sezione max di servizio	FRENI																									
3 N° _____ TARGA	4 N° _____ TARGA PER RIMORCHI A 1 ASSE O 2 CONTIGUI CAT.C-APPR.DGM GA 3484- SBALZO CM.88 M DA CM.054 A 114 MASSA VERTIC. MAX NORMALE KG.1500-POT.(ZAVORR.)KG.1500 PER -H- DIVERSE OCCORRE ANNOTAZIONE MOTORE:PERKINS YB6131 CAT.C-APPR.DGM GA 3485- SBALZO CM.72 M DA CM.003 A 104 MASSA VERTIC. MAX NORMALE KG.1500-POT.(ZAVORR.)KG.1500 PER -H- DIVERSE OCCORRE ANNOTAZIONE GANCIO DI TRAIINO PER RIMORCHI A DUE O PIU' ASSI CAT.A-APPROV. DGM GA 3439. M CM. 063 PNEUMAT.ALTERN:A=14,9R28 128A81480/7 DR28 140A81480/65R28 127A81420/70R28 133A81540/65R28 137A8 P=18,4K38 146A 81580/70R38 155A81600/65R38 147A8152 0/70R38 150A81650/65R38 154A8. ALLE- STIMENTO CON CABINA DI PROTEZIONE 26 APPR. N. 11A 666MI97 OPPURE TELATO DI PROTEZ. TS27 APPR. N. 11A 667MI97																									
5 N° _____ TARGA DICHIARAZIONE REG.TITOLARIETA' N. _____ DEL 06/04/00 *****	6 N° _____ TARGA DISPOS.SILENZ.ALTERNATIVO:DGM SA4313 DB 93 G1R1.M2200.-CAMBIO VELOCITA'- 18MA+18RM; OPPIRE Jcma+36RM/72MA+72 RM/SIMA+18RM+102MA+36RM.-VELOCITA'VE- RIFICATA KM.H41.6.-MASSA CON CERCHI RUOTE PDGT.IN ACCIAIO(19.2.KG5570+C, Z. KG6610).PRESCRIZIONI CIRCULAZIONE: PEDALI FRENO DI SERVIZIO COLLEGATI; GRA.LONG.-AUDIOPRIZZ.TRAIND MACCH.OPER AGRIC.TRAINATA PRIVA DI FRENI DI MAS- SA MAX KG5400.																									

2. Certificato di idoneità tecnica alla circolazione (art. 110 CdS)

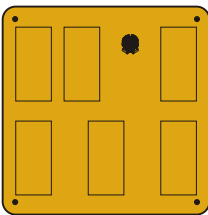
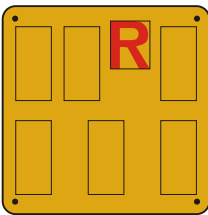
Le seguenti tipologie di macchine:

- Macchine agricole operatrici semoventi ad un asse
- Rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t, le cui dimensioni non superano i 4,00 m di lunghezza inclusi gli organi di agganciamento e 2,00 di larghezza
- Macchine agricole operatrici trainate (l'art. 292 Reg. esclude le seminatrici, gli aratri, gli erpici) per circolare su strada sono soggette al rilascio del certificato di idoneità tecnica alla circolazione

Cosa riporta	Ufficio e Condizioni	Sanzioni
• Caratteristiche tecniche del veicolo. • Numero di omologazione del tipo del veicolo. • Numero del telaio.	È rilasciato dall'Ufficio del DTT nella cui circoscrizione si trova l'azienda agricola o forestale alla quale è destinata la macchina agricola ovvero la sede dell'impresa che effettua lavorazioni agromeccaniche o locazione di macchine agricole a colui che: • dichiara di esserne proprietario; • sia in possesso della "dichiarazione di conformità" attestante che il veicolo, in tutte le sue parti, è conforme al tipo omologato	Chiunque circola su strada con una macchina agricola per la quale non è stato rilasciato il certificato di idoneità tecnica alla circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 159,00 a € 639,00. Chiunque circola su strada con una macchina agricola non osservando le prescrizioni contenute nel certificato di idoneità tecnica è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80,00 a € 318,00.

Targhe delle macchine agricole (art. 113 CdS)

Le targhe di immatricolazione delle macchine agricole hanno caratteristiche rifrangenti e fondo giallo e sono posizionate posteriormente al veicolo.

Tipologia di macchina	Tipologia di targa	Sanzione
Trattori agricole Macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi	Targa contenente i dati di immatricolazione. 	Chiunque circola con una trattore agricola o una macchina agricola operatrice semovente a due o più assi: - senza targa, è soggetto alla sanzione amministrativa da € 80,00 a € 318,00 ed alla sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi. - con targa non propria o contraffatta è soggetto alla sanzione amministrativa da € 1.886,00 a € 7.546,00 (non è ammesso il pagamento in misura ridotta) e alla sanzione accessoria del fermo del veicolo per 3 mesi; - per entrambe le ipotesi in caso di reiterazione della violazione si applica la sanzione accessoria della confisca del veicolo. - munita di targa non rifrangente è soggetto alla sanzione amministrativa da € 24,00 a € 94,00. La targa viene ritirata per essere inviata al competente Ufficio provinciale del DTT. Si procede altresì al fermo amministrativo del veicolo.
Rimorchi agricoli di massa complessiva superiore a 1,5 t Rimorchi agricoli di massa complessiva inferiore a 1,5 t con dimensioni superiori a 4,00 m di lunghezza e 2,00 di larghezza	Speciale targa contenente i dati di immatricolazione del rimorchio stesso. 	
Ultimo elemento del convoglio	Targa ripetitrice della macchina agricola semovente, quando ne sia occultata la visibilità. 	

Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione della targa (art. 102 CdS)

Condizione	Adempimenti	Sanzione
Smarrimento, sottrazione o distruzione della targa	L'intestatario della carta di circolazione deve, entro 48 ore, farne denuncia agli Organi di polizia, che ne prendono formalmente atto e ne rilasciano ricevuta. Dopo aver effettuato la denuncia, è consentita la circolazione del veicolo previa apposizione sullo stesso, a cura dell'intestatario, di un pannello a fondo bianco riportante le indicazioni contenute nella targa originaria. Trascorsi 15 giorni dalla denuncia, senza che la targa sia stata rinvenuta, l'intestatario deve richiedere all'ufficio competente del DTT una nuova immatricolazione del veicolo.	Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80,00 a € 318,00 per: • mancata denuncia entro le 48 ore; • apposizione del pannello in assenza di denuncia e richiesta di nuova immatricolazione; • circolazione dopo i 15 giorni senza aver richiesto la reimmatricolazione del veicolo, pur avendo presentato denuncia.
Dati della targa illeggibili per deterioramento	L'intestatario della carta di circolazione deve richiedere all'ufficio competente del DTT una nuova immatricolazione del veicolo.	Chiunque circola con targa non chiaramente e integralmente leggibile è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 39,00 a € 159,00.

Circolazione delle trattrici agricole equipaggiate con attrezzature di tipo portato o semiportato

L'allegato tecnico o l'apposito nulla osta, ambedue rilasciati dal costruttore del veicolo, devono riportare i carichi massimi tecnicamente ammissibili sugli assi della macchina, la compatibilità delle attrezzature portate o semiportate con la trattrice a cui le medesime sono fissate.

Periodo di omologazione e immatricolazione della trattrice	Procedure	Prescrizioni
Omologata e immatricolata entro il 6.5.97	Può circolare su strada con le attrezzature portate o semiportate senza obbligo di aggiornamento della carta di circolazione o di allegare a quest'ultima il nulla osta del costruttore.	È sufficiente la carta di circolazione.
Omologata e immatricolata dopo il 6.5.97	Può circolare su strada con attrezzature portate o semiportate nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 104 del C.d.S. senza aggiornamento della carta di circolazione.	L'allegato tecnico, qualora rilasciato dagli organi competenti, deve sempre accompagnare la trattrice unitamente alla carta di circolazione di cui è considerato parte integrante.
Omologata entro il 6.5.97, ma immatricolata dopo tale data	Può circolare su strada solo se in possesso del nulla osta rilasciato dal costruttore.	Il nulla osta deve sempre accompagnare la trattrice unitamente alla carta di circolazione di cui è considerato parte integrante.
	Nel caso il costruttore non abbia provveduto a rilasciare il nulla-osta, o ne sia impossibilitato, vi è l'obbligo di aggiornare la carta di circolazione a seguito di visita e prova.	La carta di circolazione deve essere aggiornata.

N.B. L'allegato tecnico, per le trattrici omologate dopo il 6 maggio 1997, deve essere sempre richiesto dall'acquirente del veicolo "nuovo di fabbrica" al rivenditore, in quanto l'allegato tecnico deve essere presentato, in duplice copia, all'ufficio competente del DTT all'atto della richiesta dell'immatricolazione e del rilascio della carta di circolazione. Una copia dell'allegato tecnico, qualora rilasciato e munito di timbro dell'ufficio competente del DTT, deve essere restituito al titolare congiuntamente alla carta di circolazione di cui diviene parte integrante.

Modifiche dei requisiti di idoneità delle macchine agricole in circolazione e aggiornamento del documento di circolazione (art. 112 CdS)

La macchina agricola, alla quale siano state modificate una o più caratteristiche oppure uno o più dispositivi indicati nel documento di circolazione (per esempio sostituzione dei dispositivi di aggancio, di frenatura, del dispositivo retrovisore, ecc.), deve essere sottoposta, su richiesta dell'interessato, a visita e prova di accertamento presso gli uffici competenti del DTT.

A seguito dell'esito favorevole dell'accertamento, i predetti uffici provvedono all'aggiornamento del documento stesso.

Prescrizione	Sanzione
Non devono presentare difformità rispetto alle caratteristiche aggiornate indicate nella carta di circolazione, ovvero nel certificato di idoneità tecnica alla circolazione, né alterazioni o danneggiamenti dei dispositivi prescritti.	Chiunque circola su strada con una macchina agricola difforme nelle caratteristiche indicate nei documenti di circolazione nonché con i dispositivi alterati, danneggiati o mancanti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80,00 a € 318,00 salvo che il fatto costituisca reato. Sanzione accessoria: ritiro della carta di circolazione.

Circolazione delle macchine agricole eccezionali (art. 104 CdS)

Le macchine agricole che per necessità funzionali hanno sagome e masse eccedenti quelle stabilite e le trattrici equipaggiate con attrezzature di tipo portato o semiportato, che non rientrano nei limiti prescritti, sono considerate macchine agricole eccezionali e devono essere munite, per circolare su strada, di una specifica autorizzazione.

Tipologia di macchina	Procedura	Sanzione
Macchine agricole eccezionali	Richiesta di autorizzazione sottoscritta dal proprietario del veicolo o dal legale rappresentante dell'impresa agricola per conto della quale il veicolo è utilizzato indicando: • dati identificativi del richiedente; • indicazione dei comuni nel cui ambito territoriale avviene la circolazione del veicolo. • fotocopia della carta di circolazione ovvero del certificato di idoneità tecnica del veicolo. L'autorizzazione è valida per un massimo di due anni e rinnovabile, rilasciata dal compartimento A.N.A.S. di partenza per le strade di interesse nazionale e dalla Regione di partenza per la rimanente rete stradale. La Regione può delegare gli enti locali.	Chiunque circola su strada con una macchina agricola che supera le sagome o le masse fissate è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 398,00 a € 1596,00 Sanzioni accessorie: • sospensione della patente da 15 a 30 giorni; • sospensione della carta di circolazione e fermo amministrativo del veicolo da 1 a 2 mesi.
	I titolari dell'autorizzazione devono rispettare le prescrizioni contenute nell'autorizzazione. Inoltre, accertano direttamente, sotto la propria responsabilità, la percorribilità di tutto l'itinerario da parte del veicolo, nonché l'esistenza di eventuali limitazioni, anche temporanee, presenti lungo il percorso da essi prescelto.	Chiunque circola su strada con una macchina agricola eccezionale senza osservare le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 159,00 a € 639,00 Sanzioni accessorie: • sospensione della patente da 15 a 30 giorni; • sospensione della carta di circolazione e fermo amministrativo del veicolo da 1 a 2 mesi.

Adempimenti amministrativi

Macchine agricole eccezionali	Il conducente della macchina agricola eccezionale deve avere con sé l'autorizzazione da esibire, a richiesta, agli Organi preposti alla vigilanza stradale.	Chiunque circola su strada con una macchina agricola eccezionale senza avere con sé l'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 39,00 a € 159,00. Il viaggio potrà proseguire solo dopo l'esibizione dell'autorizzazione; questa non sana l'obbligo di corrispondere la somma dovuta a titolo di sanzione pecuniaria.
Macchine agricole eccezionali oltre 3,20 m larghezza	In aggiunta a quanto sopra deve essere prevista una scorta tecnica che può essere realizzata con autoveicoli di cui dispone l'impresa agricola. Tale autoveicolo deve precedere il mezzo ad una distanza tra 75 m e 150 m ed essere equipaggiato con dispositivo a luce lampeggiante gialla o arancione. Il conducente dell'autoveicolo segnala con drappo rosso la presenza e l'ingombro della macchina agricola eccezionale.	Chiunque circola su strada con una macchina agricola eccezionale senza osservare le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 159,00 a € 639,00. Sanzioni accessorie: • sospensione della patente da 15 a 30 giorni; • sospensione della carta di circolazione e fermo amministrativo del veicolo da 1 a 2 mesi.

Le macchine agricole che eccedono i limiti di massa sono tenute al pagamento di un indennizzo per la maggior usura della strada.

Il trasporto di macchine agricole eccezionali che non possono circolare autonomamente, può essere effettuato con rimorchi agricoli aventi almeno due assi, idonea portata e specifica attrezzatura.

In questi casi, la domanda di autorizzazione è accompagnata anche dallo schema grafico longitudinale e trasversale del veicolo, ove sono evidenziati gli eventuali ingombri a sbalzo rispetto al rimorchio agricolo e la ripartizione della massa sugli assi dello stesso.

Limitazione alla circolazione nei giorni festivi ed in altri periodi dell'anno (art. 6 CdS)

Il Prefetto per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute nonché per esigenze di carattere militare, può, conformemente alle direttive del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse.

Il Prefetto, inoltre, nei giorni festivi o in particolari altri giorni fissati con apposito calendario, da emanarsi con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, può vietare la circolazione di veicoli adibiti al trasporto di cose.

Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione della circolazione emanati dal Prefetto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 159,00 a € 639,00.

Se la violazione è commessa dal conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da € 398,00 a € 1.596,00.

In quest'ultima ipotesi è inoltre prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e della carta di circolazione da uno a quattro mesi.

Al provvedimento di sospensione della carta di circolazione consegue il fermo amministrativo del veicolo per uguale durata.

Revisione delle macchine agricole in circolazione (art. 111 CdS)

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, può disporre, con decreto ministeriale, la revisione generale o parziale delle macchine agricole soggette all'immatricolazione al fine di accertarne la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione, nonché lo stato di efficienza.

Macchine agricole soggette a revisione	Periodicità	Sanzione
Trattrici agricole	Minimo 5 anni	Chiunque circola su strada con una macchina agricola che non è stata presentata alla revisione è soggetto alla sanzione amministrativa: - del pagamento di una somma da € 80,00 a € 318,00; - accessoria del ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica.
Macchine agricole operatrici semoventi		
Rimorchi agricoli con massa superiore a 1,5 t		
Rimorchi agricoli di massa complessiva inferiore a 1,5 t se le dimensioni di ingombro, compresi gli organi di agganciamento, superano 4,00 m di lunghezza e 2,00 di larghezza		

N.B. Ad oggi il sistema di revisione della macchina in circolazione non è stato ancora attivato. Pertanto, gli utilizzatori di macchine agricole non incorrono in alcuna sanzione.

Requisiti per la guida delle macchine agricole (artt. 115 e 124 CdS)

Per guidare le macchine agricole, occorre avere conseguito almeno la patente di tipo B (solo in limitati casi è sufficiente la patente di categoria A).

Tipologia di macchina	Categoria patente	Età	Sanzione
Macchine agricole eccezionali per sagoma o massa Trattrice agricola Macchine agricole operatrici semoventi a due assi Macchine agricole operatrici semoventi ad un asse	B	18	Chiunque guida macchine agricole senza essere munito della patente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.514,00 a € 10.061,00 Sanzioni accessorie: • fermo amministrativo del veicolo per il periodo di 3 mesi; • confisca del veicolo in caso di reiterazione delle violazioni. N.B. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.
Macchine agricole o loro complessi che non superino: • 1,60 m di larghezza; • 4,00 m di lunghezza; • 2,50 m di altezza; • 2,5 t di massa complessiva; • 40 km/h di velocità. Non si possono trasportare persone oltre il conducente	A	16	Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 398,00 a € 1.596,00.

Con apposito Decreto Ministeriale (17.1.2005) il Ministero dei Trasporti ha stabilito i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1 che eventualmente adattati possono essere guidati da mutilati e minorati fisici con patenti speciali delle categorie A e B previste dall'art 116, comma 5 CdS.

Categoria	Età conducente	Validità	Sanzione
A e B	minore di anni 50	anni 10	Guida di macchina agricola con patente scaduta di validità – sanzione amministrativa da € 159,00 a € 639,00 e la sanzione accessoria del ritiro della patente di guida.
A e B anche se speciali	maggiore di anni 50 ma minore di anni 70	anni 5	
A e B anche se speciali	maggiore di anni 70	anni 3	

Assicurazione (artt. 193 e 237 CdS)

Le macchine agricole sono soggette all'obbligo della copertura assicurativa.

Durante la circolazione su strada è necessario che siano portati al seguito il certificato di assicurazione e il relativo contrassegno (senza essere esposto).

Tipologia di veicolo	Tipo di assicurazione	Sanzione
Trattrici agricole Macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi Macchine agricole operatrici semoventi ad un asse	Responsabilità civile verso terzi RCA. La copertura assicurativa è consentita nel limite mini- mo di due mesi.	Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamen- to di una somma da € 798,00 a € 3.194,00 Sanzione accessoria: sequestro del veicolo finalizzato a confisca nel caso di mancato pagamento della sanzione pecuniaria entro i termini previsti (60 gg.) e la relativa copertura assicurativa almeno per sei mesi. N.B. Se la copertura assicurativa avviene dal 16° al 30° giorno dalla scadenza, con continuità di polizza, la sanzione è ridotta ad ¼. Chiunque circola con un veicolo assicurato senza avere con sé il certificato di assicurazione obbli- gatoria è soggetto al pagamento di una somma da € 39,00 a € 159,00. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 24,00 a € 94,00 se non si ha al seguito o non si espone, nei casi previsti, il contrassegno assicurativo. Dalla violazione consegue l'obbligo di esibire i documenti mancanti, entro 30 giorni, ad un organo di polizia.

Rimorchi agricoli Macchine agricole operatrici trainate	<u>Rischio dinamico</u> Se agganciati alla macchina agricola semovente, avente idonea estensione al traino, l'assicurazione di quest'ultima, durante la circolazione del convoglio, copre anche il veicolo trainato.	Chiunque circola con un veicolo assicurato senza avere con sé il certificato di assicurazione obbligatoria è soggetto al pagamento di una somma da € 39,00 a € 159,00. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 24,00 a € 94,00 se non si ha al seguito o non si espone, nei casi previsti, il contrassegno assicurativo.
	<u>Rischio statico</u> Al fine di tutelare i terzi da eventuali rischi derivanti dallo stazionamento (per esempio, sganciamento del veicolo trainato e sua sosta sul lato della strada), va stipulata autonoma assicurazione.	Dalla violazione consegue l'obbligo di esibire i documenti mancanti, entro 30 giorni, ad un organo di polizia.

***Norme costruttive
e
dispositivi di equipaggiamento***

Dispositivi di equipaggiamento (art. 106 CdS)

1. Macchine agricole semoventi

Tipologia di macchina	Dispositivi
Trattatrici agricole Macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi	a) dispositivi per la segnalazione visiva e per l'illuminazione; b) dispositivi per la frenatura; c) dispositivo di sterzo; d) dispositivo silenziatore del rumore emesso dal motore; e) dispositivo per la segnalazione acustica; f) dispositivo retrovisore; g) ruote o cingoli idonei per la marcia su strada; h) dispositivi amovibili per la protezione dalle parti pericolose; i) dispositivi di agganciamento, anche amovibili, se predisposte per il traino; l) superfici trasparenti di sicurezza e dispositivo tergivetro del parabrezza.
Macchine agricole operatrici semoventi ad un asse	a) dispositivi per la segnalazione visiva e per l'illuminazione, anche amovibili; b) dispositivi per la frenatura (nel limite di massa di 0,3 t possono esserne sprovviste); c) dispositivo di sterzo; d) dispositivo silenziatore del rumore emesso dal motore; e) ruote o cingoli idonei per la marcia su strada; f) dispositivi amovibili per la protezione dalle parti pericolose.

2. Macchine agricole trainate

Tipologia di macchina	Dispositivi
Macchine agricole operatrici trainate Rimorchi agricoli	a) dispositivi per la segnalazione visiva e per l'illuminazione (sulle macchine agricole operatrici trainate è consentito che siano amovibili); b) dispositivi per la frenatura (le macchine agricole trainate, se di massa complessiva inferiore od uguale a quella rimorchiabile riconosciuta alla macchina agricola traente per macchine operatrici trainate prive di freni, possono esserne sprovviste; in tal caso è fatto obbligo dell'uso di apposite calzaiole per lo stazionamento del veicolo isolato); c) ruote o cingoli idonei per la marcia su strada; d) dispositivi amovibili per la protezione dalle parti pericolose; e) dispositivi di agganciamento, anche amovibili, se predisposte per il traino.

Le macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, devono inoltre rispondere alle disposizioni relative ai mezzi e sistemi di difesa previsti dalle normative per la sicurezza e igiene del lavoro, nonché per la protezione dell'ambiente da ogni tipo di inquinamento (art. 106, comma 6, CdS).

La circolazione di macchine agricole con dispositivi prescritti a norma di legge, alterati, danneggiati o mancanti, comporta la sanzione amministrativa da € 80,00 a € 318,00 ed il ritiro della carta di circolazione del veicolo ai sensi dell'articolo 112, comma 4 CdS.

Velocità (art. 57 CdS)

Tipologia di macchina	Velocità per costruzione	Prescrizione	Sanzioni
Macchine agricole semoventi a ruote pneumatiche o a sistema equivalente	Non superiore a 40 km/h su strada orizzontale  	Nella parte posteriore dei veicoli deve essere apposto in modo ben visibile un contrassegno in materiale retroriflettente, riportante in cifre il limite di velocità (art 142 CdS).	L'assenza del contrassegno indicante il limite di velocità comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 24,00 a € 94,00.
Macchine agricole a ruote metalliche, semi pneumatiche o a cingoli metallici purché muniti di sovrappattini	Non superiore a 15 km/h su strada orizzontale  		Chiunque circola su strada con una macchina agricola non osservando le prescrizioni contenute nella carta di circolazione ovvero nel certificato di idoneità tecnica, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80,00 a € 318,00.
Macchine agricole operatrici ad un asse con carrello per il conducente	Non superiore a 15 km/h su strada orizzontale  		

Ganci ed occhioni (art. 106 CdS; artt. 284 e 285 Reg.)

I ganci e gli occhioni devono essere approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e nei documenti di circolazione sono elencati i dispositivi di agganciamento che possono essere utilizzati sulla macchina agricola.

Su ogni esemplare di gancio e di occhione devono essere indicati in maniera chiara, indelebile e facilmente visibile:

- il marchio di fabbrica;
- la categoria cui il gancio o l'occhione appartiene;
- l'anno di fabbricazione;
- gli estremi dell'approvazione.

Tipologia di macchina	Dispositivo		Sanzioni
Trattrici Macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi	gancio	Nella carta di circolazione sono riportate le categorie di ganci che possono equipaggiare il veicolo.	Chiunque circola su strada con una macchina agricola difforme nelle caratteristiche indicate nella carta di circolazione ovvero nel certificato di idoneità tecnica alla circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80,00 a € 318,00. Sanzione accessoria: ritiro della carta di circolazione.
Rimorchi Macchine agricole operatrici trainate	occhione	Nella carta di circolazione o nel certificato di idoneità tecnica alla circolazione sono riportate le categorie di occhioni che possono equipaggiare il veicolo trainato.	

Tabella riassuntiva delle caratteristiche di ganci / occhioni e possibili abbinamenti.

	Categoria	Punzonatura	Capacità di traino Kg	Carico verticale kg	Categoria	
G a n c i	A	6 t V0	6.000	0	E	O c c h i o n i
	A1	3 t V0,25	3.000	250	E1	
	B	6 t V0,5	6.000	500	E2	
	C	6 t V1,5	6.000	1.500	E3	
	D	12 t V0	12.000	0	F	
	D1	20 t V0	20.000	0	F1	
	D2	14 t V2	14.000	2.000	F2	
	D3	20 t V2,5	20.000	2.500	F3	

Se ad esempio si dispone di un gancio B occorre utilizzare di norma un occhione di tipo E2.

Dispositivi di protezione in caso di capovolgimento delle trattrici agricole (art. 106 CdS; art. 271 Reg.)

Le trattrici agricole a ruote per circolare su strada devono essere equipaggiate con un dispositivo di protezione del conducente in caso di capovolgimento (telaio di protezione o cabina).

Per le altre macchine semoventi (trattrici a cingoli e macchine agricole operatrici semoventi) occorre rispettare le indicazioni in materia di salute e sicurezza degli operatori.

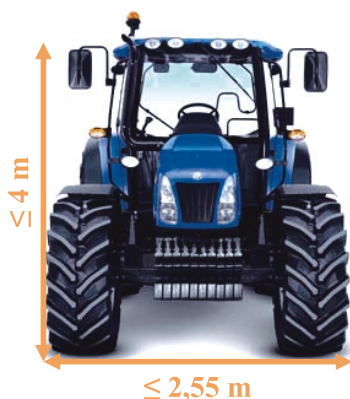
Tipologia	Prescrizione	Sanzione
Trattrici a ruote immesse sul mercato prima del 1° gennaio 1974.	Devono essere equipaggiate con un dispositivo di protezione del conducente in caso di capovolgimento.	Sanzioni previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Trattrici agricole a ruote omologate dal gennaio 1974. Trattrici agricole a ruote a carreggiata stretta omologate dopo il giugno 1988.	Devono essere equipaggiate fin dall'origine con uno dei dispositivi di protezione del conducente in caso di capovolgimento.	Chiunque circola su strada con una macchina agricola difforme nelle caratteristiche indicate nei documenti di circolazione nonché con i dispositivi alterati, danneggiati o mancanti è soggetto alla sanzione amministrativa: • del pagamento di una somma da € 80,00 a € 318,00, salvo che il fatto costituisca reato; • accessoria del ritiro della carta di circolazione.

Modalità di circolazione

Limiti di sagoma (art. 104 CdS)

Le dimensioni in lunghezza, larghezza e altezza di ogni macchina agricola semovente e trainata, compreso il suo carico, devono rispettare determinati limiti, superati i quali il veicolo o il trasporto diviene eccezionale. Se l'eccezionalità è determinata da merce divisibile non è mai consentita la circolazione, neppure con l'autorizzazione dell'ente proprietario della strada.

Sagoma	Limite	Sanzione
Larghezza massima	Non superiore a 2,55 m. Nel computo di tale larghezza non sono comprese le sporgenze dovute ai retrovisori, purché mobili.	Chiunque circola con una macchina agricola che supera le sagome prescritte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 398,00 a € 1.596,00. Sanzione accessoria: • sospensione della patente da 15 a 30 giorni; • sospensione della carta di circolazione e fermo amministrativo del veicolo da 1 a 2 mesi.
Altezza massima	Non eccedente 4 m.	
Lunghezza massima (veicolo isolato)	Non eccedente 12 m, compresi gli organi di traino.	

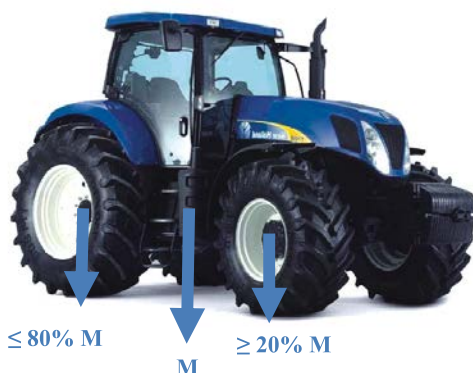


Limiti di massa (art. 104 CdS)

La massa di ogni macchina agricola semovente e trainata deve rispettare determinati limiti, superati i quali il veicolo diviene eccezionale.

Tipologia di macchina	N° di assi o altre caratteristiche	Massa complessiva a pieno carico	Sanzione
Macchine agricole su ruote sprovviste di pneumatici.	1 asse	5 t	Chiunque circola su strada con una macchina agricola che supera le masse prescritte è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 398,00 a € 1.559,00. Sanzioni accessorie: • sospensione della patente da 15 a 30 giorni; • sospensione della carta di circolazione e fermo amministrativo del veicolo da 1 a 2 mesi.
	2 assi	8 t	
	3 o più assi	10 t	
Macchine agricole semoventi e trainate munite di pneumatici, tali che il carico unitario medio trasmesso dall'area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm ² .	1 asse	6 t	
	2 assi con interasse $\geq 1,20$ m	14 t	
	2 assi con interasse $< 1,20$ m	11 t	
	3 o più assi con distanza fra due assi contigui $\geq 1,20$ m	20 t	
Macchine agricole cingolate.		16 t	

Qualunque sia la condizione di carico della macchina agricola semovente, la massa trasmessa alla strada dall'asse di guida, in condizioni statiche, non deve essere inferiore al 20% della massa (M) della macchina stessa in ordine di marcia. Tale valore non deve essere inferiore al 15% per le macchine con velocità inferiore a 15 km/h, ridotto al 13% per le macchine agricole semicingolate.



Traino di macchine agricole (art. 105 CdS)



I convogli costituiti da macchine agricole semoventi e macchine agricole trainate non possono superare la lunghezza di 16,50 m.

Veicolo traente	Che cosa può trainare	Sanzione amministrativa
Trattrice agricola	Un solo rimorchio o una macchina operatrice agricola. Due macchine operatrici agricole se munite di dispositivi di frenatura comandati dalla trattrice. Le macchine agricole trainate devono essere comunque provviste di dispositivo di frenatura se la trattrice agricola è munita di attrezzi portati anteriormente.	Chiunque viola le disposizioni dell'art. 105 del CdS è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 159,00 a € 639,00.

Massa rimorchiabile (art. 275 Reg.)

La massa rimorchiabile viene stabilita in sede di omologazione della macchina agricola semovente e dipende principalmente dalla potenza del motore e dalla massa aderente della macchina traente.

La massa massima rimorchiabile è limitata dal rapporto di traino tra massa complessiva della macchina agricola rimorchiata e massa della macchina agricola traente nonché dal tipo di frenatura del complesso.

Tipologia di macchina	Dispositivo di frenatura del treno agricolo	Rapporto di traino
Macchine agricole traenti: - snodate a ruote gommate - a ruote non gommate - cingolate	Qualsiasi	Non superiore a 2
Macchine agricole traenti a ruote gommate	Meccanico	Non superiore a 3
	Misto e automatico	Non superiore a 4
	Continuo ed automatico	Non superiore a 5

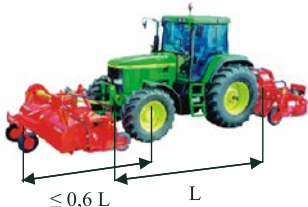
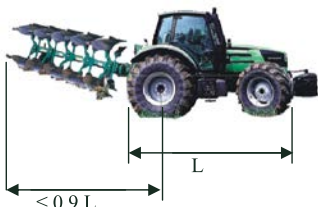
I rimorchi aventi massa complessiva $\leq 1,5$ t, lunghezza $\leq 4,00$ m e larghezza $\leq 2,00$ m, considerati parte integrante della trattrice agricola traente, possono essere sprovvisti di freni e trainati con rapporto di traino non superiore a 1 entro il limite della massa rimorchiabile riconosciuta alla trattrice agricola per macchine agricole rimorchiate prive di freni (art. 276 Reg.).

Il tipo di sistema di frenatura dei veicoli è rilevabile dalla carta di circolazione che, per le trattrici agricole, riporta anche le eventuali diverse masse rimorchiabili in relazione ai vari tipi di frenatura del treno agricolo.

Macchine agricole equipaggiate con attrezzature portate o semiportate (art. 104 CdS)

Le attrezzature portate o semiportate dalla trattrice devono essere collegate agli “appositi attacchi”, previsti dal costruttore fin dall’origine, nel rispetto di determinati parametri sotto riportati al superamento dei quali il complesso diviene eccezionale.

1. Sbalzi (art. 104 CdS)

Prescrizione	Esempio	Sanzione
Lo sbalzo anteriore del complesso non deve risultare superiore al 60% della lunghezza della trattrice non zavorrata.		Chiunque circola su strada con una macchina agricola che supera le sagome prescritte è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 398,00 a € 1.596,00. Sanzioni accessorie: • sospensione della patente da 15 a 30 giorni; • sospensione della carta di circolazione e fermo amministrativo del veicolo da 1 a 2 mesi.
Lo sbalzo posteriore del complesso non deve risultare superiore al 90% della lunghezza della trattrice non zavorrata.		
La lunghezza complessiva dell'insieme, data dalla somma dei due sbalzi e del passo della trattrice agricola, non deve superare il doppio di quella della trattrice non zavorrata.		
La sporgenza laterale non deve eccedere di 1,60 m dal piano mediano verticale longitudinale della trattrice (attrezzatura portata asimmetricamente).		

Sono “appositi attacchi”:

- l’attacco a tre punti posteriore o anteriore della trattrice desumibile dalla carta di circolazione;
- gli appositi fori o ancoraggi predisposti dal costruttore sul telaio della trattrice desumibile dal documento di circolazione o da apposita dichiarazione del costruttore.

2. Masse (art. 104 CdS)

Prescrizione	Esempio	Sanzione																																		
La massa del complesso trattrice e attrezzi portati non deve superare la massa massima ammissibile sulla trattrice, desumibile dal documento di circolazione	<table><thead><tr><th colspan="3">MASSE</th><th colspan="2">MASSE TECNICAMENTE AMMISSIBILI</th></tr><tr><th>CABINA</th><th>S/Zavorre (kg)</th><th>C/Zavorre (kg)</th><th>Massime (kg)</th><th>Minime (kg)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Asse anteriore</td><td>2300</td><td>3680</td><td>4300</td><td>2300</td></tr><tr><td>Asse posteriore</td><td>3650</td><td>3660</td><td>7000</td><td>3650</td></tr><tr><td>Totale</td><td>5950</td><td>7340</td><td>10000</td><td>5950</td></tr><tr><td>Zavorre ant. (kg)</td><td colspan="4">(8x20 int.) + (18x50 est.) opp. (8x20 int.) + (2x250+1x400 est.)</td></tr><tr><td>Zavorre post. (kg)</td><td colspan="4">(6x55)</td></tr></tbody></table> MASSE RIMORCHIABILI: 4000 kg macchine operatrici prive di freni 5000 kg con frenatura meccanica del treno 6000 kg con frenatura ad inerzia del treno 14000 kg con frenatura misto-automatico (gancio D2) 20000 kg con frenatura misto-automatico (gancio D3) MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE DIREZIONE GENERALE DEL P.E. - DIREZIONE CENTRALE DI R. - ROMA ALLEGATO TECNICO 77 MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA AUTOREGOLANTE SU RUOTE 800 mm. - 1000 mm. SOLLECITAZIONE - 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 SOLLECITAZIONE - 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 SEZIONE MACCHINA AGRICOLA MACCHINA RIMORCHIABILE MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO AGRICOLA MACCHINA AGRICOLA E IM	MASSE			MASSE TECNICAMENTE AMMISSIBILI		CABINA	S/Zavorre (kg)	C/Zavorre (kg)	Massime (kg)	Minime (kg)	Asse anteriore	2300	3680	4300	2300	Asse posteriore	3650	3660	7000	3650	Totale	5950	7340	10000	5950	Zavorre ant. (kg)	(8x20 int.) + (18x50 est.) opp. (8x20 int.) + (2x250+1x400 est.)				Zavorre post. (kg)	(6x55)			
MASSE			MASSE TECNICAMENTE AMMISSIBILI																																	
CABINA	S/Zavorre (kg)	C/Zavorre (kg)	Massime (kg)	Minime (kg)																																
Asse anteriore	2300	3680	4300	2300																																
Asse posteriore	3650	3660	7000	3650																																
Totale	5950	7340	10000	5950																																
Zavorre ant. (kg)	(8x20 int.) + (18x50 est.) opp. (8x20 int.) + (2x250+1x400 est.)																																			
Zavorre post. (kg)	(6x55)																																			

***N.B.** Per le attrezzature portate e semiportate abbinate a trattrici immesse in circolazione prima del 6 maggio 1997, relativamente alle masse, valgono le disposizioni previgenti (L. 399/90):

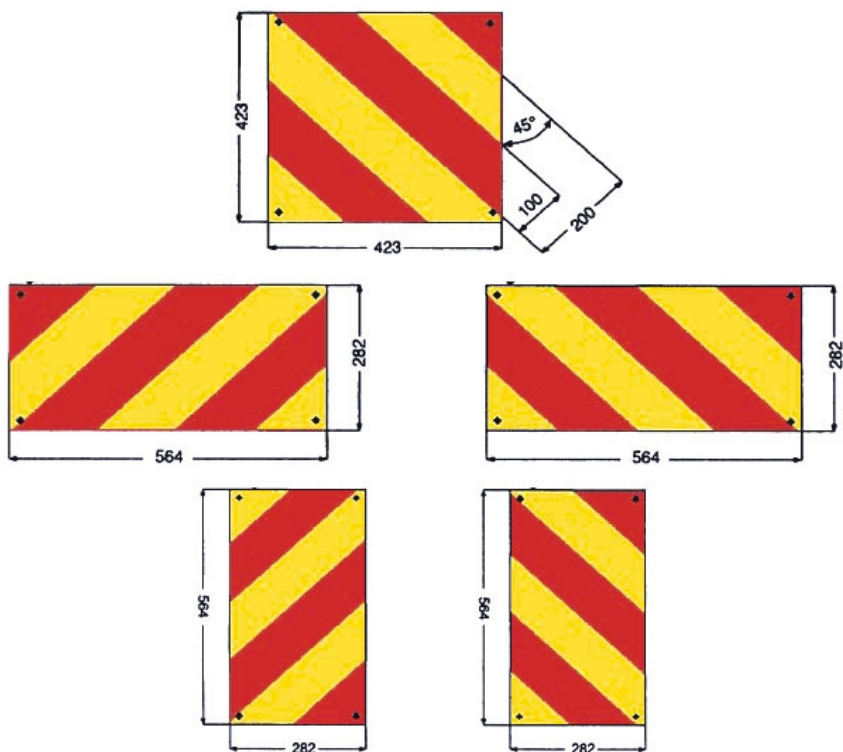
- la massa complessiva dell'attrezzo o degli attrezzi portati non deve superare il 30% di quella della macchina semovente isolata e non zavorrata.

3. Segnalazione delle macchine agricole equipaggiate con attrezzature portate o semiportate, che non determinano l'eccezionalità del veicolo (art. 265 e 266 Reg.)

Tipologia di macchina	Dispositivi di segnalazione ed illuminazione	Sanzioni
Macchine agricole, equipaggiate con attrezzature portate o semiportate	La macchina semovente con attrezzature portate o semiportate deve essere equipaggiata sulla parte più alta con uno o più dispositivi supplementari a luce lampeggiante gialla o arancione anche amovibile, di tipo approvato. Il dispositivo supplementare deve rimanere sempre in funzione.  Le eventuali sporgenze devono essere segnalate con pannelli (a strisce alterne gialle e rosse) le cui caratteristiche e modalità di installazione sono stabilite con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 19 Giugno 1992, n.391. 	Chiunque circola su strada con una macchina agricola con i predetti dispositivi di segnalazione mancanti alterati o danneggiati è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80,00 a € 318,00. Sanzioni accessorie: ritiro della carta di circolazione. L'omessa apposizione dei pannelli di segnalazione in questi casi – a differenza delle macchine agricole eccezionali – non ha una specifica sanzione. L'organo di polizia può intimare al conducente, ai sensi dell'articolo 650 C.P., di fermare il veicolo e non riprendere la marcia prima di aver collocato i pannelli.

Modalità di circolazione

Macchine agricole, equipaggiate con attrezzature portate o semiportate.	Le attrezzature agricole portate o semiportate, qualora con la loro sagoma occultino i dispositivi di segnalazione visiva o di illuminazione delle macchine agricole semoventi, devono essere equipaggiate con i dispositivi (anche amovibili) che occultano.	È una prescrizione prevista dal regolamento priva di sanzione. Possono essere applicate le sanzioni previste dall'art. 164 comma 1: • sanzione amministrativa da € 80,00 a € 318,00; • sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione e della patente di guida, fino al ripristino delle condizioni di regolarità.
--	--	--

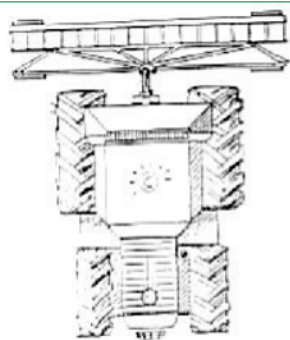


COLORI:

Rosso fluorescente
Giallo retroriflettente

TOLLERANZE:

Larghezza strisce $\pm 2,5$ mm
Inclinazione strisce $\pm 5^\circ$
Altre quote $\pm 2,5$ mm



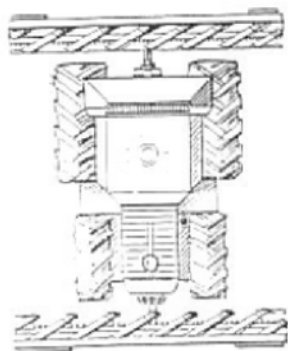
vista in pianta e posizione pannelli



vista frontale



vista posteriore



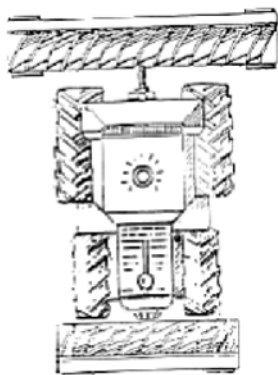
vista in pianta e posizione pannelli



vista frontale



vista posteriore



vista in pianta e posizione pannelli



vista frontale



vista posteriore



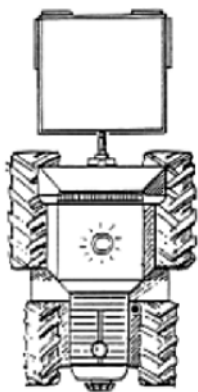
vista in pianta e posizione pannelli



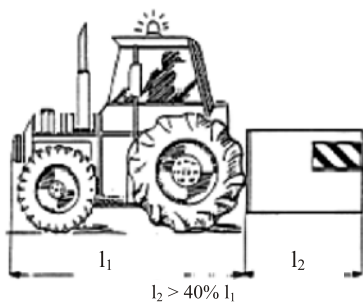
vista frontale



vista posteriore



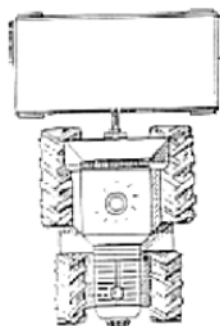
vista in pianta e posizione pannelli



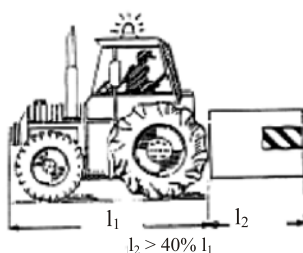
vista laterale



vista posteriore



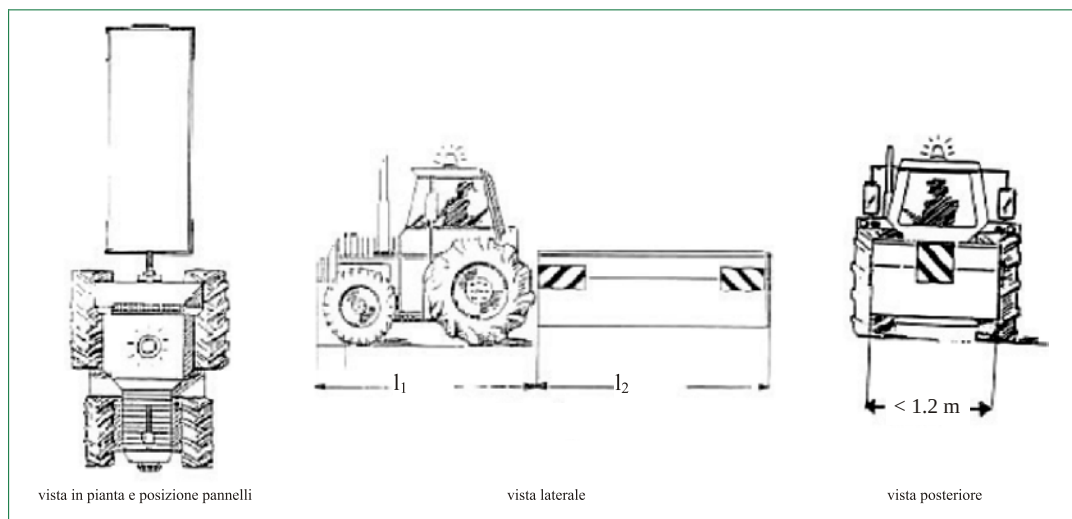
vista in pianta e posizione pannelli



vista laterale



vista posteriore



Segnalazione delle macchine agricole eccezionali (artt. 265 e 266 Reg.)

Le macchine agricole, che per necessità funzionali eccedono le dimensioni previste, devono essere munite di uno specifico pannello che ne segnala le caratteristiche eccezionali e di uno o più dispositivi supplementari a luce lampeggiante gialla o arancione.

Tipologia di macchina	Dispositivi di segnalazione	Sanzioni
Macchine agricole eccezionali per dimensioni.	Devono essere munite, nella parte posteriore, di un pannello amovibile delle dimensioni 0,50 m x 0,50 m a strisce alterne bianche e rosse, di materiale retroriflettente nonché con uno o più dispositivi supplementari a luce lampeggiante gialla o arancione.  Il dispositivo, anche amovibile, deve essere montato di norma nella parte più alta del corpo della macchina semovente ovvero, nel caso di complessi, sulla macchina traente o su quella trainata. Tale dispositivo deve rimanere sempre in funzione.	Chiunque circola su strada con una macchina agricola eccezionale in violazione delle norme sui pannelli di segnalazione visiva è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 159,00 a € 639,00. Sanzioni accessorie: • sospensione della patente da 15 a 30 giorni; • sospensione della carta di circolazione e fermo amministrativo del veicolo da 1 a 2 mesi.

Pneumatici (art. 106 CdS)

Utilizzo dei pneumatici.

Condizione	Prescrizione	Sanzioni
Pneumatici diversi da quelli riportati nel documento di circolazione.	L'equipaggiamento può essere consentito, previo nulla osta del costruttore, solo a seguito di visita e prova presso l'ufficio del DTT ed aggiornamento del documento di circolazione.	Chiunque circola su strada con una macchina agricola non osservando le prescrizioni contenute nella carta di circolazione ovvero nel certificato di idoneità tecnica è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80,00 a € 318,00.
Riempimento dei pneumatici con acqua.	Prima di immettersi sulla strada pubblica, è opportuno procedere allo svuotamento dei pneumatici, poiché: - può essere superata la massa massima ammissibile riportata nel documento di circolazione; - si possono avere problemi in fase di decelerazione, frenatura o sterzata del veicolo.	Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro del documento di circolazione.
Pneumatici in presenza di fango.	Prima di immettersi sulla strada pubblica occorre pulire i pneumatici per evitare di insudiciare il manto stradale.	Chiunque apporta o sparge fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 39,00 a € 159,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi a proprie spese.

Sul fianco del pneumatico vengono indicate la fabbrica, e le caratteristiche tecniche del pneumatico; quest'ultime sono costituite da una sequenza di numeri e di lettere.

	Sigle	Significato
	480	È la massima larghezza del pneumatico, misurata tra i fianchi ed espressa in millimetri o in pollici (1 pollice = 2,54 cm).
	70	È il rapporto di aspetto in percentuale (rapporto fra larghezza del fianco ed altezza del pneumatico o distanza fra la spalla e la base del pneumatico).
	24	È il diametro del cerchione e corrisponde al diametro del tallone del pneumatico espresso in pollici.
	138	È l'indice di carico massimo sopportabile dal pneumatico ad una prefissata velocità di avanzamento. È sempre accompagnato dall'indice di velocità corrispondente (in questo caso A8 che corrisponde a 40 km/h).

Norme di comportamento

Velocità (art. 141 CdS; 342 Reg.)

Nei limiti stabiliti per ogni tipologia di macchina agricola, la velocità nella circolazione stradale deve sempre tener conto:

- delle caratteristiche e condizioni della strada;
- delle condizioni del traffico;
- delle condizioni fisiche del conducente;
- delle condizioni temporali;
- dello stato del veicolo e della stabilità del carico;

in modo che possa essere evitato qualsiasi pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.

L'inosservanza di tali norme comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 39,00 a € 159,00.

La sanzione è da € 80,00 a € 318,00, con la decurtazione di 5 punti dalla patente di guida, se la velocità non moderata è tenuta nelle curve, nei tratti di strada a visibilità limitata, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombranti, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità nell'attraversamento degli abitati o, comunque, dove ci sono limitazioni di velocità.

Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione (art. 153 CdS)

I dispositivi di segnalazione visiva indicano la presenza del veicolo e le sue manovre mentre i dispositivi di illuminazione servono ad illuminare la strada antistante il veicolo e la targa di immatricolazione.

Obbligo	Sanzione
L'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli è obbligatorio: • da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere; • di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità.	Chiunque viola tali disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 39,00 a € 159,00 e alla decurtazione di un punto dalla patente di guida.
L'uso dei dispositivi di segnalazione visiva è obbligatorio anche durante la fermata o la sosta, a meno che il veicolo sia reso pienamente visibile dall'illuminazione pubblica o venga collocato fuori dalla carreggiata. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza.	

Norme di comportamento

Trasporto di persone (art. 57 CdS; artt. 208 e 209 Reg.)

Le macchine agricole possono trasportare, oltre al conducente, anche addetti alle lavorazioni se previsto dal documento di circolazione.

Il trasporto di persone può effettuarsi soltanto dal luogo dove ha sede l'azienda agricola o dal centro di raccolta al posto di lavoro, e viceversa.

Tipologia di macchine	N° persone e prescrizioni	Omologazione e carta di circolazione	Condizioni
Trattrici agricole Macchine agricole operatrici semoventi (escluse quelle ad un asse)	Possono essere attrezzate con un numero di posti per gli addetti alle lavorazioni non superiore a tre, compreso quello del conducente. Velocità max 30 km/h	I sedili per accompagnatori devono essere di tipo omologato. Sulla carta di circolazione è annotato il numero di persone ammesso.	Chiunque guida veicoli con un numero di persone e un carico complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 159,00 a € 639,00.
Rimorchi agricoli	Possono essere adibiti al trasporto di addetti alle lavorazioni i rimorchi agricoli: di tipo omologato, equipaggiati con idonea attrezzatura non permanente, con almeno due assi e idonee sospensioni, con frenatura di tipo continuo-automatico o misto-automatico. Il numero massimo delle persone trasportabili è commisurato alla massa complessiva del rimorchio e al numero dei posti a sedere, comunque mai superiore a 20. Il complesso non può superare 30 km/h.	Sulla carta di circolazione del rimorchio è annotato il numero di persone ammesso, l'attrezzatura prescritta, le targhe delle trattrici alle quali il rimorchio stesso può essere agganciato. Le persone trasportate non possono appoggiarsi sulle sponde.	

Trasporto di carichi (art. 164 CdS)

Prescrizione	Sanzioni
Il carico deve essere sistemato in modo da: • evitare la caduta o la dispersione dello stesso • non compromettere la stabilità del veicolo; • non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva né le targhe di immatricolazione. Il carico non deve determinare il superamento dei seguenti limiti di sagoma: • larghezza 2,55 m • altezza 4 m • lunghezza 12 m Il carico non può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo. Il carico può sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore, se costituito da cose indivisibili, fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso, purché nei limiti stabiliti dall'art. 61. La sporgenza longitudinale deve essere segnalata mediante uno o due pannelli quadrangolari di materiale retroriflettente, posti alle estremità della sporgenza. Possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente fuori della sagoma del veicolo, purché la sporgenza da ciascuna parte non superi 30 cm di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori. Carichi difficilmente percepibili (es. pali, barre) non possono sporgere lateralmente oltre la sagoma del veicolo. È vietato trasportare o trainare cose che striscino sul terreno, anche se in parte sostenute da ruote.	Chiunque viola le disposizioni sulla sistemazione del carico è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80,00 a € 318,00 (decurtazione di 3 punti). Il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico correttamente. Sanzione accessoria: • ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida e restituzione dopo aver ripristinato le regolari condizioni.



Trasporto merci pericolose (art. 168 CdS)

Sulle macchine agricole e forestali, compresi i loro rimorchi, è consentito il trasporto su strada di merci, classificate pericolose dall'A.D.R., quando destinate ad impieghi agricoli e forestali o derivanti da tali impieghi.

Sulle macchine agricole è consentito il montaggio di cisterne, fisse o smontabili, senza l'osservanza delle norme A.D.R., per il trasporto e lo spandimento della maggior parte dei liquami agricoli in quanto non classificati materie infettanti (Circolare n. 2228/4956/2-MOT B070 del 1° ottobre 1999).

Approvvigionamento e Rifornimento macchinari	
Esenzioni e prescrizioni	Sanzione
Ai trasporti di macchinari o dispositivi non specificati dall'A.D.R. e che possono contenere merci pericolose al loro interno o nei loro circuiti di funzionamento, a condizione che siano adottati provvedimenti atti ad impedire ogni perdita del contenuto nelle normali condizioni di trasporto. Ai trasporti effettuati dalle imprese come complemento alla loro attività principale, quali l'approvvigionamento di cantieri o per il tragitto di ritorno da questi cantieri, o per lavori di controllo, riparazione o manutenzione, in quantità non superiori a 450 litri per imballaggio e nei limiti delle quantità massime totali specificate al 1.1.3.6. Devono essere adottati provvedimenti atti ad impedire ogni perdita del contenuto nelle normali condizioni di trasporto.	Sanzione amministrativa da € 382,00 a € 1.534,00 e sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione e della patente di guida da 2 a 6 mesi).

***Accertamento delle violazioni
ed
eventuale opposizione***

Contestazione e verbalizzazione delle violazioni (art. 200 CdS)

Procedura di contestazione della violazione	Verbale	
	Modalità di consegna	Contenuto
Contestazione immediata: direttamente al trasgressore e, se ricorre, alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.	Copia del verbale deve essere consegnata: - al trasgressore e, se presente, alla persona obbligata in solido; - ed immediatamente all'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore. L'accertatore deve fornire indicazioni su: - modalità per addvenire al pagamento in misura ridotta; - ammontare della somma da pagare; - termini del pagamento; - ufficio o comando presso il quale può essere effettuato il pagamento ed il numero di conto corrente postale o bancario che può essere utilizzato; - autorità competente a decidere dell'eventuale ricorso.	- Indicazione del giorno, dell'ora e della località nei quali la violazione è avvenuta. - Generalità e residenza del trasgressore. - Ove ricorra, indicazione del proprietario del veicolo o del soggetto obbligato in solido. - Estremi della patente di guida, del tipo di veicolo e della targa di riconoscimento. - Sommara esposizione del fatto. - Citazione della norma violata. - Eventuali dichiarazioni delle quali il trasgressore chiede l'inserzione.
Contestazione non immediata.	Entro 90 giorni dall'accertamento il verbale deve esser notificato al trasgressore; nel caso non sia identificabile e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti obbligati in solido al pagamento della somma dovuta. L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue se la notificazione non avviene nei termini sopra citati. Le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione o dalla patente di guida del conducente.	- Elementi di tempo, di luogo e di fatto. - motivi per i quali non è stato possibile procedere alla contestazione immediata.

Pagamento in misura ridotta (art. 202 CdS)

Pagamento in misura ridotta	Modalità	Tipologia delle violazioni
Il trasgressore può pagare una somma pari al minimo fissato dalle singole norme (sono esclusi alcuni casi specifici)	Entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione	Sanzioni amministrative pecuniarie. Vengono comunque applicate le eventuali sanzioni accessorie.

N.B. Qualora entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, il trasgressore non abbia effettuato il pagamento in forma ridotta, quando previsto, o attivato il ricorso amministrativo o giurisdizionale (vedasi paragrafi successivi), il verbale costituisce titolo esecutivo per esigere una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa oltre alle spese di procedimento.

Ricorso al prefetto (artt. 203 e 204 CdS)

Ricorso al Prefetto		
Modalità di presentazione	Dove va presentato	Atti del Prefetto
Il trasgressore o gli altri soggetti obbligati in solido, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione possono presentare ricorso al Prefetto del luogo della commessa violazione.	Può essere presentato o inviato all'Ufficio o Comando cui appartiene l'Organo accertatore ovvero direttamente al Prefetto con raccomandata con ricevuta di ritorno.	Entro 120 giorni: - se ritiene fondato l'accertamento emette ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata nel limite non inferiore al doppio del minimo previsto. L'ingiunzione comprende anche le spese; - ove non ritenga fondato l'accertamento emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore il quale ne dà notizia ai ricorrenti.

Opposizione innanzi all'Autorità giudiziaria (art. 205 C.d.S.)		
Modalità di presentazione	Dove va presentata	Tipo di controversia
I soggetti interessati, entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento, possono proporre opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione del Prefetto.	Al Giudice di pace del luogo della commessa violazione	Se il valore della controversia è < € 15.493,71
	Al Tribunale	Se il valore della controversia è > € 15.493,71

Ricorso al Giudice di Pace (art. 204-bis C.d.S.)

Alternativamente alla proposizione del ricorso al Prefetto il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al giudice di pace competente per il territorio del luogo in cui è stata commessa la violazione, nel termine di trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione.

L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi e documentati motivi, disponga diversamente.

In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace determina l'importo della sanzione e impone il pagamento della somma con sentenza immediatamente eseguibile. Il pagamento della somma deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza. Nella determinazione della sanzione, il giudice di pace non può applicare una sanzione inferiore al minimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata né può escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida.

Termine	Definizione
CdS	Codice della Strada – D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.
Reg	Regolamento di Esecuzione e di Attuazione – DPR 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.
Attrezzatura portata	Quella la cui massa viene integralmente trasmessa alla strada tramite la macchina agricola alla quale è applicata per mezzo di appositi attacchi.
Attrezzatura semiportata	Quella la cui massa viene parzialmente trasmessa alla strada dalla o dalle ruote equipaggianti l'attrezzatura stessa.
“Carreggiata”	È la distanza tra i piani mediani longitudinali dei pneumatici montati su uno stesso asse di un veicolo.
Complesso	È costituito da una macchina agricola semovente cui è applicata un'attrezzatura portata o semiportata.
Convoglio o treno	È costituito da una macchina agricola semovente alla quale è agganciata una macchina agricola trainata.
Massa in ordine di marcia	È la massa espressa in kg dell'intera macchina agricola, con tutti i serbatoi dell'acqua, dell'olio e del combustibile pieni ed il conducente a bordo.
Massa complessiva a pieno carico	È la somma delle masse in ordine di marcia della macchina agricola e di quella massima dei prodotti agricoli trasportabili.
Massa rimorchiabile	È la massa massima assegnata in sede di omologazione che una macchina agricola semovente può trainare.
Passo	È la distanza in orizzontale tra il centro dei due assi di un veicolo o, nel caso di veicoli a 3 assi, è la distanza in orizzontale tra il primo asse e la mezzzeria degli assi contigui e coniugati.
Rapporto di rimorchiabilità	È il rapporto tra la massa a pieno carico del rimorchio e quella della trattrice trainante.
Sbalzo/i anteriore o posteriore	È la distanza in orizzontale tra il centro dell'asse delle ruote anteriori o posteriori e la massima sporgenza del veicolo.

NON ACCONTENTARTI DI UNA QUALUNQUE
“MACCHINA AGRICOLA”,
SCEGLI QUELLA CON
IL MARCHIO



**CERTIFICATA
DI PRESTAZIONI E SICUREZZA**

IL MARCHIO ENAMA È UFFICIALMENTE RICONOSCIUTO DA:

MIPAAF (Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali)

ASSOCAP (Associazione Nazionale dei Consorzi Agrari)

CIA (Confederazione Italiana Agricoltori)

COLDIRETTI (Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti)

CONFAGRICOLTURA (Confederazione Generale Agricoltura)

UNACMA (Unione Nazionale Commerciali Macchine Agricole)

UNACOMA (Unione Nazionale Costruttori Macchine Agricole)

UNIMA (Unione Nazionale Imprese Meccanizzazione Agricola)

L'ENAMA è Full Member nonché coordinatore dell'ENTAM

(European Network for Testing Agricultural Machines)

cui fanno parte le strutture di prova delle macchine agricole dei Paesi europei.